

Pensioni, dal 2029 l'età pensionabile sale a 67 anni e 6 mesi

Gli ultimi dati Istat sull'andamento della speranza di vita alla nascita confermano una tendenza chiara: andare in pensione richiederà sempre più anni di età e di contributi.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 23 settembre 2026)

Se il Governo non interviene nel 2029 si andrà in pensione a 67 anni e 6 mesi e nel 2031 a 67 anni e 8 mesi. Sono le stime diffuse dalla Ragioneria Generale dello Stato nel 27° rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario che conferma la ripresa inesorabile degli aumenti sopiti negli ultimi anni solo grazie agli effetti del Covid-19.

Non sono stime bensì adeguamenti già **ufficiali** quelli che invece scatteranno nel 2027 e nel 2028. Salvo un improbabile dietrofront nella prossima legge di bilancio, dal **1° gennaio 2027** l'età anagrafica per incrociare le braccia salirà a **67 anni ed un mese** e a **67 anni e 3 mesi** dal 1° gennaio 2028. Questo è l'adeguamento originariamente previsto il biennio 2027-2028 (+ 3 mesi) che il legislatore con un *maquillage* ha spalmato su due anni.

Per l'anticipata saranno necessari **42 anni e 11 mesi** di contributi 1° gennaio 2027 e **43 anni ed un mese** di contributi dal 1° gennaio 2028. Resta ferma la [finestra mobile](#) di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Per le donne il requisito contributivo è ridotto di un anno.

Dal 2029, come detto, i requisiti potrebbero subire un ulteriore aumento di 3 mesi; poi altri due mesi nel biennio 2031-2032; 1 mese nel biennio 2033-2034 e nel biennio 2035-2036 e altri due mesi nel biennio 2037-2038. Dal 1° gennaio 2037 l'età di vecchiaia potrebbe raggiungere, quindi, la cifra tonda di **68 anni** e l'anticipata il requisito di **43 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi le donne)**.

I giovani, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare dal **1° gennaio 1996**, hanno a disposizione anche altri due canali di uscita rispetto a quelli «ordinari»: la [pensione di vecchiaia contributiva](#) che può essere chiesta con 71 anni con un requisito contributivo pari a cinque anni di contribuzione «effettiva» (vale a dire senza computare i [contributi figurativi](#)); l'**anticipata contributiva** che può essere chiesta con 64 anni di età di 20 anni di contribuzione «effettiva» a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 3 volte l'[assegno sociale](#) (cioè 1.638€ lordi al mese) più una finestra mobile di tre mesi. Si rammenta che per le donne con un figlio l'importo soglia è di 2,8 volte l'[assegno sociale](#) (2,6 volte per le donne con due figli).

Anche questi requisiti nei prossimi anni vedranno un brusco inasprimento. La **vecchiaia contributiva** salirà progressivamente a 71 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027; poi a 71 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 e a 71 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2029. Per l'anticipata contributiva andrà anche peggio perché l'adeguamento interesserà anche il requisito contributivo di 20 anni che, pertanto, salirà a 20 anni ed un mese dal 1° gennaio 2027; a 20 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028 e a 20 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2029. Dal 1° gennaio 2030, peraltro, l'importo soglia sarà aumentato da 3 a 3,2 volte il valore dell'assegno sociale tagliando di fatto fuori una ulteriore fetta di potenziali pensionandi con carriere non particolarmente brillanti.

Si rammenta, peraltro, che sulla [pensione anticipata contributiva](#) è presente un **tetto** al valore della rendita previdenziale pari a **cinque volte** il trattamento minimo Inps (ca. 3.060€ lordi al mese) sino al compimento dell'età di vecchiaia.

Come Cambiano nel tempo i requisiti per l'accesso alla pensione nel regime pubblico											
Pensione di Vecchiaia						Pensione Anticipata					Quota 100
Anno	Lavoratori Dipendenti ed Autonomi	Lavoratrici del Pubblico impiego	Lavoratrici Dipendenti (settore privato)	Lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratrici	Uomini	Donne	Precoci	Uomini e Donne (Contributivo)		Uomini e Donne
	Sistema misto e contributivo				Contributiva	misto e contributivo		misto	Eta'	Contributi	misto e c.
2012	66	66	62	63 e 6	70	42 e 1	41 e 1	-	63	20	-
2013	66 e 3	66 e 3	62 e 3	63 e 9	70 e 3	42 e 5	41 e 5	-	63 e 3	20	-
2014	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3	20	-
2015	66 e 3	66 e 3	63 e 9	64 e 9	70 e 3	42 e 6	41 e 6	-	63 e 3	20	-
2016	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	-	63 e 7	20	-
2017	66 e 7	66 e 7	65 e 7	66 e 1	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41	63 e 7	20	-
2018	66 e 7	66 e 7	66 e 7	66 e 7	70 e 7	42 e 10	41 e 10	41	63 e 7	20	-
2019	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 38**
2020	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 38**
2021	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 38**
2022	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	64 e 38**
2023	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64	20	62 e 41**
2024	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64*	20	62 e 41***
2025	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64*	20	62 e 41***
2026	67	67	67	67	71	42 e 10*	41 e 10*	41*	64*	20	-
2027	67 e 1	67 e 1	67 e 1	67 e 1	71 e 1	42 e 11*	41 e 11*	41 e 1*	64 e 1*	20 e 1	-
2028	67 e 3	67 e 3	67 e 3	67 e 3	71 e 3	43 e 1*	42 e 1*	41 e 3*	64 e 3*	20 e 3	-
2029	67 e 6	67 e 6	67 e 6	67 e 6	71 e 6	43 e 4*	42 e 4*	41 e 6*	64 e 6*	20 e 6	-
2030	67 e 6	67 e 6	67 e 6	67 e 6	71 e 6	43 e 4*	42 e 4*	41 e 6*	64 e 6*	20 e 6	-
2031	67 e 8	67 e 8	67 e 8	67 e 8	71 e 8	43 e 6*	42 e 6*	41 e 8*	64 e 8*	20 e 8	-
2032	67 e 8	67 e 8	67 e 8	67 e 8	71 e 8	43 e 6*	42 e 6*	41 e 8*	64 e 8*	20 e 8	-
2033	67 e 9	67 e 9	67 e 9	67 e 9	71 e 9	43 e 7*	42 e 7*	41 e 9*	64 e 9*	20 e 9	-
2034	67 e 9	67 e 9	67 e 9	67 e 9	71 e 9	43 e 7*	42 e 7*	41 e 9*	64 e 9*	20 e 9	-

La tabella mostra come cambieranno i requisiti minimi per accedere al trattamento di vecchiaia e a quello anticipato sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2024). *Indica che la prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti; **Indica che la prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (sei mesi per il settore pubblico); ***Indica che la prestazione è oggetto di un meccanismo di differimento (cd. finestra) in misura pari a sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti (nove mesi per il settore pubblico)